

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

#### Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 aprile 2019.

#### Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

#### Art. 5.

Il 15 aprile 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

#### Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2019

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

19A02610

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 febbraio 2019.

**Riparto delle risorse attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, riguardante il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.**

### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019»;

Visto l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche;



Vista la nota prot. n. 24549 del 23 dicembre 2016 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto, a tutti i ministeri, di indicare gli interventi da finanziare a valere sul suddetto Fondo;

Viste le note prot. n. 1254 del 16 gennaio 2017 e prot. n. 3624 del 2 febbraio 2017 con cui sono state trasmesse, al Ministero dell'economia e finanze, le proposte di riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 140, lettera c), della summenzionata legge n. 232/2016, relative, rispettivamente, al finanziamento dei programmi opzionali sottoscritti in occasione del Consiglio ministeriale dell'Agenzia spaziale europea del 2016, alla previsione di un finanziamento aggiuntivo per il FIRST e, infine, alla proposta di realizzazione dell'infrastruttura di ricerca Elettra 2.0;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 recante «Riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui al citato art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», che attribuisce al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nell'allegato 1, lettera c), l'importo complessivo di € 1.270.000.000, di cui € 65.000.000 per il 2017, € 115.000.000 per il 2018, € 180.000.000 per il 2019 ed € 910.000.000 a partire dal 2020 e fino al 2026 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 226 del 27 settembre 2017);

Vista la nota prot. n. 1147 dell'11 ottobre 2017 con cui il Capo Dipartimento per la formazione e per la ricerca *pro tempore*, prof. Marco Mancini, ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato generale del bilancio, la definitiva formulazione delle assegnazioni proposte ai fini dell'adozione del provvedimento di riparto di cui alla già citata legge n. 232/2016, art. 1, comma 140, per il settore di intervento relativo alla lettera «c) ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 16 ottobre 2017, n. 177410 che, in considerazione della suddetta ripartizione, ha disposto le variazioni di bilancio per l'anno 2017;

Vista la nota prot. 189581 del 19 ottobre 2017 con la quale il Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato al Ministero dell'istruzione, università e ricerca le conseguenti variazioni di bilancio per l'anno finanziario 2017, nonché l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli di spesa:

7231 concernente «Contributo dell'Italia all'ESA per sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l'esplorazione spaziale, per osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori»;

7245/2 concernente «Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle Università (PRIN)»;

7445 concernente «Finanziamento per la realizzazione del programma Elettra 2.0»;

Visto il decreto n. 3190 del 14 novembre 2017 con cui il Capo Dipartimento per la formazione e per la ricerca *pro tempore*, prof. Marco Mancini, ha assegnato, al direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di residui, competenza e cassa, dei summenzionati capitoli di nuova istituzione;

Considerata la sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2018 n. 74 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'Intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale;

Visto l'art. 13 comma 1 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, secondo il quale «all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018»;


Ravvisata, pertanto, la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul riparto del fondo di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, acquisita nella seduta del 13 febbraio 2019 (Repertorio atti n. 23/CSR del 13 febbraio 2019);

Decreta:

Art. 1.

Le risorse stanziata a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, lettera «c) ricerca», della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attribuite al MIUR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 recante «Riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui al citato art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», pari a € 1.270.000.000,00 sono ripartite come segue:



FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE - L. 232/2016, ART. 1, comma 140 - IMPORTI IN EURO												
Richieste	Settore di intervento	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE SNF
Ricerca - Agenzia Spaziale Europea	c) ricerca	50.000.000	70.000.000	135.000.000	100.000.000	100.000.000	80.000.000	80.000.000	85.000.000	60.000.000	40.000.000	800.000.000
Finanziamento aggiuntivo FIRST - PRIN	c) ricerca	10.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	30.000.000	-	-	300.000.000
Comparto Ricerca Realizzazione infrastruttura Elettra 2.0	c) ricerca	5.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-	-	-	170.000.000
<b>TOTALE INTERVENTI FINANZIATI</b>		<b>65.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>165.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>1.270.000.000</b>

## Art. 2.

Le risorse sono erogate sulla base degli importi assegnati con il decreto del Ministro dell'economia e finanze 16 ottobre 2017 n. 177410 e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Roma, 28 febbraio 2019

*Il Ministro:* BUSSETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-500

19A02554

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 28 marzo 2019.

**Riconoscimento dell' idoneità al centro «SATA S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell' idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 3 agosto 2018 dal centro «SATA S.r.l.» con sede legale in Strada Alessandria n. 13 - 15044 Quargento (AL);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrati, finalizzate

alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 27-28 febbraio 2019 presso il centro «SATA S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

